

Delibera n. 182/2026

Individuazione degli indicatori di performance e dei criteri di qualità da inserire negli schemi di contratti di programma tra il gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis, del d.lgs. 112/2015. Avvio del procedimento.

L'Autorità, nella sua riunione del 1° ottobre 2026

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), ed in particolare il comma 2, lettera a), ai sensi del quale l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTA

la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, ed in particolare il relativo allegato V, nel quale, con riferimento ai principi e parametri fondamentali dei contratti fra le autorità competenti e i gestori dell'infrastruttura, si prevede che tali contratti specificano quanto disposto all'articolo 30 e *“comprendono almeno (...) gli obiettivi di prestazione orientati agli utenti sotto forma di indicatori e di criteri di qualità comprendenti elementi quali: a) prestazione del treno, ad esempio in termini di velocità di regime e affidabilità, e soddisfazione del cliente; b) capacità della rete; c) gestione patrimoniale; d) volumi di attività; e) livelli di sicurezza; e f) protezione ambientale”*;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, di attuazione di tale direttiva, ed in particolare l'articolo 15, come modificato dal decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, ai sensi del quale:

- *“[i] rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato sono disciplinati da un atto di concessione e da uno o più contratti di programma. I contratti di programma sono stipulati per un periodo minimo di cinque anni, sono redatti in coerenza con gli obiettivi del DSPM di cui all'articolo 1, comma 7, assicurando la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e definiscono altresì la programmazione degli investimenti, anche previsti da specifiche disposizioni di legge, relativi alla manutenzione, al rinnovo e alla sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria, nel rispetto dei principi e parametri fondamentali di cui all'allegato II del presente decreto. Il contratto di programma contiene altresì gli obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali, espressi in termini quantitativi*

o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, e gli indicatori di performance nonché i criteri di qualità, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE. Le condizioni dei contratti di programma e la struttura dei pagamenti ai fini dell'erogazione di fondi al gestore dell'infrastruttura sono concordate in anticipo e coprono l'intera durata del contratto. Per le finalità di cui al terzo periodo, nonché ai fini della programmazione della spesa degli investimenti ferroviari previsti dal contratto di programma, il gestore trasmette il cronoprogramma di spesa e procedurale degli interventi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze” (comma 1);

- l'Autorità “individua, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualità di cui al comma 1. La medesima Autorità monitora il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali e dei traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di performance e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma” (comma 5-bis);*

- VISTO** il Contratto di programma 2022-2026, parte Investimenti e parte Servizi, sottoscritto tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rispettivamente in data 19 e 20 dicembre 2022;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ed in particolare l'articolo 4;
- CONSIDERATO** che il citato Contratto di programma 2022-2026, parte Investimenti e parte Servizi, giunge a scadenza nel corrente anno, rendendo conseguentemente necessario il tempestivo avvio di tutte le attività relative al perfezionamento dei nuovi atti contrattuali di programma;
- RITENUTO** pertanto necessario provvedere, ai sensi del riportato articolo 15, comma 5-*bis*, del d.lgs. 112/2015, ad individuare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, gli indicatori di performance e i criteri di qualità di cui al comma 1 del medesimo articolo 15, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE, da inserire negli schemi di contratti di programma tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di avviare, per le motivazioni illustrate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento volto all'individuazione, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili finanziari, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 15, comma 5-bis, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, degli indicatori di performance e dei criteri di qualità di cui al comma 1 del medesimo articolo 15, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V alla direttiva 2012/34/UE, da inserire negli schemi di contratti di programma tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato;
2. responsabile del procedimento di cui al punto 1 è l'ing. Roberto Piazza; indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, telefono 011.19212516;
3. il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 1 è fissato al 26 febbraio 2027;
4. la presente deliberazione, pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, è comunicata a mezzo PEC al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Torino, 1° ottobre 2026

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)